

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

così composta:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY

Presidente

Marina TUCCI

Consigliere

Mario MONTANARO

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero **del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno** trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c. all'udienza del giorno 20.11.2023

tra

, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello;

-appellante-

e

domiciliato presso l'avv. , che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-appellato-

e

-appellate contumaci-

OGGETTO: bancari.

CONCLUSIONI

per ..: " *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, (...). Nel merito, in accoglimento del gravame e, in riforma della sentenza n.) del Tribunale di Civitavecchia, G.U. dott.ssa Benedetta*

Bazuro, nel giudizio RG n. _____, pronunciata in data _____ e pubblicata il _____ notificata ai fini del decorso del termine breve per l'appello in data 22 aprile 2022, (...), per tutte le ragioni esposte in narrativa:

A) in via principale, dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'improcedibilità dell'azione proposta dalla _____ in liquidazione e per l'effetto rigettare tutte le domande da questa proposte nei confronti della Banca;

B) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di cui al precedente capo A) delle presenti conclusioni, accertata l'erroneità della pronuncia di prime cure per le ragioni esposte nel secondo motivo di gravame, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Banca alla _____ in liquidazione, a titolo restitutorio, per interessi convenzionali, anatocismo, spese e commissione di massimo scoperto e valute;

C) in subordine, ritenuta la natura solutoria delle rimesse effettuate dalla società appellata in costanza di rapporto, in riforma del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca in primo grado, dichiarare prescritto il diritto dell'appellata alla restituzione di tutte le somme maturate;

D) in linea ulteriormente subordinata, ritenuta la natura solutoria delle rimesse effettuate dalla società appellata in costanza di rapporto, in riforma del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca in primo grado, dichiarare prescritto l'intero diritto dell'appellata alla restituzione di tutte le somme maturate o in subordine, di quelle maturate anteriormente al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione in primo grado (21 aprile 2010), o in ulteriore subordine al decennio precedente alla ricezione della comunicazione del 1/9/2009, con ogni conseguente provvedimento e/o pronuncia in merito alla rideterminazione delle somme da restituire.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Salvo e impregiudicato ogni diritto”;

per _____ : “(...) l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia rigettare l'appello promosso da Banca _____ per tutte le motivazioni di cui in premessa, e per l'effetto confermare la sentenza n° _____ emessa dal

*Tribunale di Civitavecchia in persona del Giudice Dr.ssa Bazuro nel giudizio Rg , emessa il , pubblicata il
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".*

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 21.4.2010, la in liquidazione, in persona del liquidatore, , ha citato innanzi al Tribunale di Civitavecchia la , deducendo, in relazione al rapporto di conto corrente n. e al c.d. conto anticipi n.), intrattenuti da detta società con la banca convenuta, l'applicazione di interessi debitori usurari, anatocistici e non espressamente convenuti, nonché di commissioni di massimo scoperto e ulteriori spese non pattuite, chiedendone dunque la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel corso di tali rapporti contrattuali.

Si è costituita nel giudizio di primo grado la , che ha allegato e documentato come, con atto di fusione del 12.11.2015, la sia stata fusa per incorporazione nella e quindi la propria successione a titolo universale alla convenuta.

ha concluso, quindi, per il rigetto delle domande proposte dalla società attrice, preliminarmente sollevando l'eccezione di prescrizione in relazione alle somme di cui è stata chiesta la restituzione.

La causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile e, con sentenza n. emessa il 30.3.2022, il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ha così statuito: "a) *In accoglimento della domanda proposta da) srl in liquidazione, CONDANNA la Banca*

(in qualità di incorporante della (al pagamento della somma di € 70.247,67, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda; b) CONDANNA la Banca convenuta alla rifusione, in favore di in liquidazione, delle spese di lite, che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge; c) PONE definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di CTU, liquidate in separati provvedimenti".

Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la , affidandosi a tre motivi.

Nel presente giudizio di impugnazione si è costituito _____, in qualità di ex socio della _____ in liquidazione, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

Gli appellati _____, _____, pure ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e, con ordinanza assunta all'udienza del 20.11.2023, ne è stata dichiarata la contumacia. Mentre la _____ in liquidazione, pure evocata dalla Banca appellante, non avrebbe certo potuto costituirsi nel presente grado di giudizio in quanto estinta e, in ogni caso, essendo legittimati passivi gli ex soci della stessa.

Parte appellante ha rilevato, con le note di trattazione scritta depositate in data 19.4.2023, come sia emerso (a seguito della restituzione al mittente della busta contenente la notificazione dell'atto di citazione in appello) che _____ è deceduto in Civitavecchia in data _____; e che parte appellante ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dello stesso. Con ordinanza in data 8.5.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., assegnando a tale fine a parte appellante termine fino al 30.6.2023.

In data 19.6.2023 la Banca _____ ha documentato di avere provveduto, nel termine assegnato, a notificare l'atto di appello e copia dell'ordinanza in data 8.5.2023 a _____, unica erede di _____ (ex socio della _____ in liquidazione, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese), come documentato con la produzione di copia del testamento pubblico di _____ ricevuto dal notaio in Civitavecchia, _____, in data _____ (rep. atti di ultima volontà n. _____), registrato dallo stesso notaio in data _____ (rep. n. racc. n. _____).

La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza, ai sensi dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c., e decisa senza assegnare alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in ragione di quanto disposto con il decreto in data 12.10.2023, ritualmente comunicato alle parti dalla Cancelleria e reso conoscibile alle parti non costituite mediante inserimento agli atti del fascicolo telematico.

2. Con il primo motivo di appello la *_____* deduce come il giudice di primo grado non abbia tenuto conto del difetto di capacità processuale ex art. 75 c.p.c. dell'originaria attrice, la *_____* in liquidazione. In particolare, parte appellante allega e documenta che *"il soggetto giuridico titolare della pretesa azionata giudizialmente alla data di notifica della citazione (perfezionatasi il 21/4/2010) era estinto da oltre un anno e dunque da un lato difettava la necessaria legittimazione ad agire e dall'altro il Signor _____ non aveva più alcun potere rappresentativo della persona giuridica estinta"*.

Il motivo è fondato.

2.1. Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, *"in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma [oggi terzo], cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione"* (cfr. Cass. civ., S.U. 22.2.2010, n. 4060). Tale cancellazione *"a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.)"* (cfr. Cass. civ., S.U. 12.3.2013, n. 6070).

Inoltre, il Supremo Collegio ha avuto modo di affermare che *"è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante"* (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17.6.2021, n. 17360). Vero è che, come ha rilevato parte appellante, la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un ricorso per cassazione, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione agli atti che introducono i primi due gradi di giudizio (cfr. Trib. Benevento 20.8.2021, n. 1679; Trib.

Ancona 14.2.2019, n. 292; Trib. Roma 14.10.2015, n. 8728, tutte in *De-Jure*).

Nel caso di specie, l'appellante ha documentato che la _____ in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 4.6.2009 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante) e che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato dalla stessa in data 21.4.2010, ossia diversi mesi dopo che la società attrice si era estinta.

Con la presente sentenza deve essere dichiarata, pertanto, la nullità della citazione in giudizio della _____ da parte della _____ in liquidazione, in quanto soggetto giuridico non più esistente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.

2.2. Né parte appellata può dedurre che *“nel caso di specie, nessuna eccezione è mai stata sollevata alla parte appellata in relazione al giudizio di primo grado: solamente con l'atto introduttivo del giudizio di appello l'istituto di credito ha contestato la regolarità del giudizio di primo grado, chiedendo di dichiararsi la sua inammissibilità, contestando la carenza di potere in capo al liquidatore (e socio) della _____”*

La carenza dei presupposti processuali, così come delle condizioni dell'azione, è infatti rilevabile - se non è diversamente previsto dalla legge - anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo. In particolare, poiché il contraddittorio tra le parti si instaura solo dopo che la domanda viene portata a conoscenza della parte convenuta, e quindi con la notifica dell'atto di citazione, l'inesistenza del soggetto che propone tale domanda al momento della notifica determina l'impossibilità di instaurare il rapporto processuale (cfr., con riguardo al venire meno tra la data di conferimento del mandato e quella di notifica del ricorso per cassazione, Cass. civ., Sez. VI-2, 8.4.2022, n. 11506).

Del resto, il rapporto di mandato presuppone l'esistenza del mandante, che invece nel caso in esame non esisteva già più in data 25.3.2010, quando risulta conferita la procura dal liquidatore della _____ in liquidazione all'avv.

2.3. Parte appellata deduce, inoltre, che *“l'azione giudiziale, (...), è stata comunque esercitata dal Sig. _____, non nella qualità di liquidatore, come erroneamente indicato, bensì personalmente come socio: la*

coincidenza tra i due soggetti, liquidatore e socio, entrambi individuabili nella persona del Sig. _____, determina che l'azione sia stata correttamente introdotta dal sig. _____ titolare sia di interesse ad agire, sia di legittimazione a stare in giudizio per richiedere quanto dovuto dalla estinta società _____ in liquidazione”.

Anche tale assunto è privo di ogni pregio.

Il giudizio di primo grado è stato introdotto con un'espressa dichiarazione di spendita del nome della società, la _____ in liquidazione, da parte di chi si è dichiarato liquidatore della stessa, _____. Inoltre, anche il ricorso *ex art.* 303 c.p.c. in data 4.4.2016, con cui è stata riassunta la causa dichiarata interrotta a seguito del decesso del difensore della Banca convenuta, risulta essere stato depositato dalla _____ in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. _____. Anche se questi era – come dichiara nel costituirsi nel presente grado di giudizio, e come risulta dalla visura prodotta dalla _____ (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante) – socio di tale società, non ha però agito in tale veste. Piuttosto, si è costituito nel presente grado di giudizio quale socio della società che risulta avere introdotto il giudizio di primo grado quando era ormai estinta.

3. In conclusione, e assorbito l'esame degli ulteriori motivi di censura, l'appello proposto dalla _____ avverso la sentenza n. _____ emessa in data _____ dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, deve essere accolto, e, per l'effetto, in integrale riforma della suddetta decisione, deve essere dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla _____ in liquidazione con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio.

In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione *ex lege* della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, le spese del primo grado di

giudizio devono essere poste a carico del difensore della società attrice, seppure estinta.

Infatti, l'attività processuale svolta da parte attrice nel giudizio innanzi al Tribunale di Civitavecchia resta nell'esclusiva responsabilità del difensore, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.9.2022, n. 27847; Cass. civ., Sez. III, ord. 19.5.2022, n. 16225; Cass. civ., Sez. III, ord. 21.4.2017, n. 10071).

Le spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo all'attività difensiva svolta in considerazione della decisione della causa ai sensi dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c. all'esito dell'udienza del 20.11.2023, senza assegnare alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (come indicato anche nel decreto di questa Corte in data 12.10.2023), nonché del tenore delle note di trattazione scritta depositate in data 17.4.2023 per l'udienza dell'8.5.2023 e di quelle depositate in data 9.11.2023 per l'udienza del 20.11.2023, vanno poste, invece, a carico di Franco Ciambella, che si è costituito deducendo – come si è detto – di avere in realtà proposto l'azione nei confronti della Intesa Sanpaolo s.p.a. nella qualità di socio della Opera s.r.l. in liquidazione. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e le appellate contumaci, che la Banca ha dovuto citare nel presente grado di giudizio, ma che non si sono costituiti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:

- **accoglie** l'appello proposto dalla _____ avverso la sentenza n. _____ emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in data _____ e, per l'effetto, in integrale riforma della stessa:

o **dichiara** la nullità dell'atto di citazione notificato dalla _____ alla _____ in data 21.4.2010, con cui è stato introdotto il presente giudizio;

o **condanna** l'avv. _____ a rimborsare alla _____ le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € _____ per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

o **pone** definitivamente a carico dell'avv. _____ le spese di c.t.u., già liquidate dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, con decreto in data 29.4.2017 (depositato in data 1°5.2017);

- **condanna** _____ a rimborsare alla _____ le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € _____ per spese esenti ed € _____ per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

- **compensa** integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la _____, da un lato, e _____, dall'altro.

Roma, 20.11.2023

IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro

IL PRESIDENTE
Benedetta Thellung de Courtelary